

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 516

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, DEGAUDENZ, CARPENEDO, PERLINGIERI, COVIELLO, ANDREOTTI, BACCARINI, BALLESI, BEDIN, BO, BORGIA, CAMO, CASTELLANI, CECCHI GORI, COSTA, CUSUMANO, DELFINO, DIANA, DOPPIO, FANFANI, FAVILLA, FERRARI Francesco, FOLLONI, GREGORELLI, LADU, LAURIA, LAVAGNINI, PALUMBO, PINTO, SECCHI, TAMPONI, ZANOLETTI e ZECCHINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1994

Differimento del termine per il riacquisto
della cittadinanza italiana

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, prevede (articolo 17) che «Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non avere reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Si è, con tale norma, data risposta a sollecitazioni varie e diffuse che il mondo dell'emigrazione (Associazioni, consolati, comitati degli italiani all'estero, eccetera) aveva indirizzato al Governo italiano, al fine di consentire l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di molti nostri emigranti, fatti salvi determinati requisiti.

L'operatività della norma è prevista in due anni dall'entrata in vigore della legge; la scadenza è, pertanto, stabilita al 16 agosto 1994.

Durante il periodo di validità della norma, tuttavia, le dichiarazioni depositate sono state molto scarse (meno di 30.000 al 31 dicembre 1993 a fronte di alcuni milioni di potenziali utenti), per alcuni determinanti motivi:

a) la legge non è stata capillarmente portata a conoscenza degli interessati per cui solo una piccolissima minoranza, informata, ha potuto usufruirne;

b) la legge, in molti consolati, non è stata attuata in quanto il regolamento di applicazione, che doveva essere emanato

entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa (articolo 25), è stato pubblicato solo il 4 gennaio 1994, a soli otto mesi dalla scadenza dei termini di applicazione;

c) alcuni consolati, specie in Sudamerica dove più numerose sono potenzialmente le richieste di cittadinanza italiana, a causa del cronico sottodimensionamento degli organici, fissano gli appuntamenti per la formalizzazione delle dichiarazioni previste, in tempi che vanno da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni. È chiaro che, in questa condizione, viene di fatto vanificata la possibilità di applicazione della norma.

Considerato che l'articolo 17 della legge n. 91 del 1992 vuole dare risposta alle esigenze di molti emigranti e che le scadenze non possono essere oggettivamente rispettate, il presente disegno di legge intende, non già allargare o modificare la norma, ma spostare di tre anni i termini entro cui gli emigrati ed i figli conviventi possono presentare la dichiarazione per l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il periodo di tre anni viene ritenuto necessario per realizzare un'adeguata, capillare informazione, e per rispettare i tempi burocratici richiesti da diversi consolati italiani all'estero.

Si confida in una rapida approvazione del presente disegno di legge, per non vanificare le aspettative dei molti nostri connazionali che aspirano a vedere soddisfatto un indubbio diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è prorogato al 15 agosto 1997.